

AVVISO PUBBLICO APERTO

Percorso per il riconoscimento formale dello "status" di Care Giver familiare per la valorizzazione sociale e la promozione di interventi a sostegno della sua figura ai sensi delle Legge regionale n. 5 dell'11 aprile 2024



CAREGIVER FAMILIARE

Approvato con Determinazione n. 149 del 12/02/2026

Premessa che:

Il Distretto Sociosanitario RM 5.6 - che comprende i Comuni di Artena, Carpineto Romano, Colferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni e Valmontone - utilizza una quota parte delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e del fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, assegnate dalla Regione Lazio, per il riconoscimento formale, la valorizzazione sociale e la promozione di interventi a sostegno della figura del caregiver familiare, che assiste e si prende cura di una persona con disabilità o non autosufficiente;

Richiamati:

Il Decreto 8 gennaio 2025; - La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, commi 254 e 255; - La Legge n. 178 del 23 novembre 2021, articolo 1, comma 334; - La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1, comma 210; - La Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11; - La Legge Regionale n. 5 dell'11 aprile 2024; - La DGR n. 341 dell'8 giugno 2021; - La DGR n. 401 del 7 giugno 2022; - La DGR n. 239 del 25 maggio 2023; - La DGR n. 190 del 28 marzo 2024; - La DGR n. 751 del 3 ottobre 2024; - La DGR n. 285 del 29 aprile 2025; - La DGR n. 711 del 7 agosto 2025;

VISTA la propria Determinazione dirigenziale n. 149 del 12/02/2026 di approvazione del presente Avviso

Art. 1 - FINALITÀ

- Il Distretto Sociosanitario RM 5.6, di concerto con la ASL RM 5 - Distretto Sanitario di Colferro, attiva, sulla base e nei limiti delle risorse finanziarie provenienti dalla Regione Lazio, le procedure per il riconoscimento formale, la valorizzazione sociale e la promozione di interventi a sostegno della figura del caregiver familiare, al fine di:
 - riconoscere e promuovere la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità;
 - diversificare il caregiver familiare come persona autonoma, titolare di diritti individuali propri, diversi da quelli dell'assistito di cui si prende cura;
 - valorizzare, tutelare e sostenere il valore sociale ed economico dell'attività del caregiver familiare quale componente della rete di assistenza alla persona e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, socioassistenziali, socio sanitari;
 - assicurare la continuità assistenziale (ospedale territorio - territorio ospedale - territorio) come fondamento della capacità ed efficacia della risposta pubblica ai bisogni e alle aspettative della persona;
 - favorire la partecipazione del caregiver familiare formalmente riconosciuto alla programmazione sociale, socioassistenziale, socio sanitaria;
 - assicurare benessere e qualità di vita alle persone con disabilità o non autosufficienti, la permanenza nel proprio contesto di vita e il mantenimento delle relazioni affettive.

Art. 2 - DESTINATARI

1. I destinatari delle azioni e degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari che assistono e si prendono cura di persone con disabilità o non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto Sociosanitario 5.6 (Artena, Carpineto Romano, Colferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni e Valmontone).

Art. 3 - CAREGIVER FAMILIARE

- Il caregiver familiare è la persona che, in modo volontario e gratuito, assiste e si prende cura:
 - del coniuge;
 - dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ai sensi dell'articolo 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016 n. 76;
 - del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36 della Legge 20 maggio 2016 n. 76;
 - di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche (mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e successive modifiche.
- Lo status di caregiver familiare può essere riconosciuto anche a chi, pur non avendo legami familiari con la persona in condizione di disabilità o non autosufficiente, convive con essa, garantendole cura e assistenza nel proprio contesto di vita.
- Il caregiver familiare svolge la propria attività di cura e assistenza nell'ambito del Piano Personalizzato di Assistenza (PPA).
- Il caregiver familiare esercita le proprie funzioni di referente dei servizi per la tutela del benessere e dei bisogni della persona che necessita di cura e assistenza anche in caso di ricovero della stessa in una struttura residenziale.
- Il caregiver familiare è distinto dai professionisti preposti all'accudimento e alla cura della persona che necessita di assistenza il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali.

Art. 4 - RICONOSCIMENTO FORMALE DELLA FIGURA DEL CAREGIVER FAMILIARE

Il riconoscimento formale dello status può avvenire, con riferimento a ciascuna persona con disabilità o non autosufficiente bisognosa di cura ed assistenza, nei confronti di un solo caregiver familiare. Possono essere riconosciuti più caregiver familiari nei casi di:

- genitori di figli minori;
- presenza, nel contesto familiare, di un giovane caregiver ossia della "persona di età compresa tra i 16 e 28 anni che si prende cura di un proprio familiare convivente anche in presenza di un caregiver familiare formalmente riconosciuto".

Il riconoscimento avviene in fase di presa in carico dell'assistito e durante la definizione del Piano Assistenza Individualizzato (PAI) a cura dell'Unità di Valutazioni Multidisciplinare socio sanitaria Distrettuale (UVM) competente, mediante l'adozione di apposita scheda.

Il Piano Assistenza Individualizzato (PAI), infatti, è lo strumento mediante il quale, in modo sinergico e coordinato, sono impiegate tutte le risorse, professionali e finanziarie, per costruire un percorso integrato di presa in carico, accompagnamento e sostegno della persona, non solo in termini di misure assistenziali, ausili e supporti ma, anche, di pieno sviluppo delle capacità ed attitudini individuali, in condizioni di pari opportunità, e di riscontro alle aspettative di inclusione sociale e qualità di vita.

Il riconoscimento viene espresso, pertanto, attraverso l'inserimento, in tutti i PAI delle persone con disabilità o non autosufficienti con caregiver familiare, di una Scheda aggiuntiva e appositamente dedicata a tale figura, denominata "Scheda di riconoscimento/Sezione Caregiver" di seguito rappresentata.

La Scheda riporta, in modo articolato, i bisogni e necessità del caregiver familiare in relazione alle tre macroaree principali di intervento legate al suo ruolo:

- supporto informativo/formativo;
- pratico/operativo;
- psicologico/emotivo/relazionale.

Il percorso di riconoscimento formale dello "status" di caregiver familiare avverrà entro 90 giorni dalla data della domanda.

Art. 5 - RICONOSCIMENTO "D'UFFICIO" DELLO STATUS DI CAREGIVER FAMILIARE

I caregiver familiari, già inseriti nel Piano personalizzato di assistenza a seguito di UVM, non devono presentare nessuna istanza in quanto hanno già ricevuto il riconoscimento formale dello status, a cui seguirà il rilascio della "Card Giver" di cui all'articolo 8.

Similmente, anche per coloro che sono in fase di presa in carico e di convocazione da parte dell'UVM, si procederà automaticamente con il riconoscimento formale, senza alcuna ulteriore istanza, all'interno del Piano personalizzato di assistenza (PAI).

Art. 6 - DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI CAREGIVER FAMILIARE

- La domanda di riconoscimento formale dello status di caregiver familiare deve essere presentata dal caregiver familiare, come definito all'articolo precedente, utilizzando il modello di domanda allegato al presente Avviso (ALL. n. 1) e presentata nella sede PUA Sociosanitario (Punto Unico di Accesso) presso il Distretto Sanitario ASL in Via degli Esplosivi n. 9 - Tel.: 06/97097530; pec: distretto.colferro@pec.aslroma5.it. All'interno del PUA è riservato un apposito spazio "SPORTELLO CARE GIVER" con operatori incaricati, appositamente formati, ad accogliere la richiesta di riconoscimento e ad interagire con il caregiver familiare accompagnandolo nel rilascio delle informazioni di corredo alla istanza stessa. La domanda dovrà essere presentata agli Sportelli o a mezzo pec utilizzando l'Allegato Modello.
- La domanda potrà essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno, in considerazione del criterio del "bando aperto", senza termini di scadenza.
- Per avere supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi al "SPORTELLO CARE GIVER" presso il PUA Sociosanitario, oppure all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza della persona con disabilità o non autosufficiente a cui il caregiver familiare presta cura e assistenza.

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Alla richiesta per il riconoscimento formale dello status di caregiver familiare presentata utilizzando il modello di domanda allegato al presente Avviso (ALL. n. 1) dovrà essere allegata, la seguente documentazione:
 - copia del documento di identità in corso di validità della persona assistita;
 - copia del codice fiscale o della tessera sanitaria della persona assistita;
 - copia dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità, riferita al nucleo familiare in cui è presente il caregiver;
 - copia del verbale di invalidità civile della persona assistita;
 - copia del verbale legge 104/1992, articolo 3, comma 3, della persona assistita.

Nei modelli di domanda è presente una sezione con domande specifiche inerenti alla situazione del Care giver che verrà compilata in sede di colloquio presso lo "Sportello Care Giver" del PUA Sociosanitario.

È previsto in "soccorsi istruttorio". Le domande incomplete nella compilazione o mancanti degli allegati richiesti non verranno prese in carico dall'UVM fin tanto che le stesse non siano complete. La domanda prenderà numero di protocollo corrispondente all'ultima integrazione presentata.

Art. 8 - FORMALIZZAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS E RILASCIO DELLA "CARD GIVER"

- A conclusione dell'iter di riconoscimento dello status di caregiver familiare, riconosciuto dall'unità

di valutazione multidimensionale distrettuale (UVM) nell'ambito dell'elaborazione o dell'aggiornamento del PAI della persona con disabilità, a ciascun Caregiver verrà rilasciato un apposito tesserino identificativo denominato "Card Giver", così come previsto dalla Legge regionale n. 5/2024.

- Il tesserino facilita lo svolgimento della funzione del caregiver familiare nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, socioassistenziali, socio sanitari e sanitari, e di fruire dei Servizi ad esso dedicati previsti successivamente in base alle disposizioni ministeriali e regionali.
- Lo status di caregiver familiare non può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, fatta eccezione per genitori di figli minori con disabilità e qualora sia presente, nel contesto familiare, un giovane caregiver, come indicato all'art. 4.
- L'Ufficio di Piano del Distretto Sociosanitario RM 5.6 provvederà, con Determinazione dirigenziale, all'aggiornamento quadrimestrale dell'elenco distrettuale dei caregiver familiari formalmente riconosciuti, così come formalmente comunicati dal PUA Sociosanitario.

Art. 10 - PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

- Gli interventi di cui al precedente articolo potranno essere attivati in favore del caregiver familiare dando priorità:
 - ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definite dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 settembre 2016, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 2, del succitato decreto;
 - a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
- In caso di elevato numero di richieste di attivazione di interventi di sollievo e dotazione finanziaria insufficiente, si terrà prioritariamente conto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda (giorno e ora).
- L'attivazione di servizi ed interventi in favore dei caregiver familiari verrà stabilita in base alla valutazione effettuata in UVM e sarà comunicata successivamente al beneficiario. Tale attivazione non è automatica con il riconoscimento dello "status" che ne è, però, requisito indispensabile.

Art. 11 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CAREGIVER FAMILIARE

- Il Care Giver familiare, come disposto dall'articolo 3, comma 5 della Legge regionale n. 5/2024, perde detto status in caso di:
 - comunicazione formale di rinuncia al proprio status di Care Giver;
 - comunicazione di revoca o sostituzione presentata dall'assistito nei confronti del Care Giver in precedenza riconosciuto tale in sede di UVM;
 - decesso della persona assistita;
 - cessazione della convivenza con riferimento ai soli Care Giver di persone prive di familiari.
- Le situazioni di cui al comma precedente vanno formalmente comunicate al Punto Unico di Accesso Sociosanitario (PUA).

Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Il Responsabile del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Eleonora Pantaloni, Responsabile Amministrativa dell'Ufficio di Piano del Distretto Sociosanitario RM 5.6 - Comune capofila Colferro.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- I dati personali dei cittadini, di cui l'Amministrazione venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Avviso sono trattati per lo svolgimento delle funzioni relative all'attività a favore del richiedente.
- Il Responsabile dei dati periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite.
- Al momento della raccolta dei dati all'utente vengono fornite tutte le informazioni relative alla tutela della privacy ed acquisto, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il relativo consenso scritto. In tale sede il sottoscrittore viene informato che la ASL RM 5/Distretto Sanitario 6 di Colferro e il Distretto Sociosanitario RM 5.6/ Comuni afferenti allo stesso sono i responsabili del trattamento dei dati personali forniti e che i dati raccolti saranno conservati dagli stessi Enti all'interno di un archivio cartaceo ed informatico e che potranno essere utilizzati ad uso interno di detti Enti nonché di eventuali Enti Gestori del servizio per le finalità per cui sono stati raccolti.
- I titolari del trattamento dei dati sono gli Enti indicati.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

- Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente avviso è competente il Foro di Velletri.

Art. 15 - PUBBLICITÀ

- Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Distretto Sociosanitario RM 5.6 (www.pianodisocionam5-6.it), sul sito istituzionale del Comune di Colferro, capofila del Distretto Sociosanitario e sui siti istituzionali degli altri Comuni afferenti allo stesso.